



COMUNE DI TREDOZIO

PROVINCIA DI FORLÌ – CESENA

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza STRAORDINARIA in 1^ CONVOCAZIONE

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.

L'anno **duemilaVENTUNO (2021)** , addì **VENTISEI (26)** del mese di **MARZO** alle ore **20,30** (in modalità VIDEOCONFERENZA per emergenza covid-19), si è oggi riunito il Consiglio Comunale, all'appello risultano::

	PRESENTE	ASSENTE
VIETINA SIMONA	X	
BASSETTI MICHELE	X	
BOSI LORENZO	X	
ROSSI NICOLA	X	
SAMORI' SILVIA	X	
FABBRI CINZIA	X	
RICCI FAUSTO	X	
BENEDETTI OLIVIERO	X	
ROSSI ANDREA	X	
VERSARI CARLO	X	
CAVINA MIRKO	X (**)	
	11	

(**) Entrato nel corso della seduta consiliare (*) Uscito nel corso della seduta consiliare

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. ROBERTO ROMANO** .

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, **la prof.ssa Simona Vietina-Sindaco**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

A scrutatori della votazione vengono designati i Signori: **Benedetti Oliviero, Ricci Fausto e Versari Carlo**.

Relazione del Sindaco: La legge 160/2019 ha introdotto un nuovo sistema tariffario che comprende la tassa di occupazione del suolo pubblico, l'imposta per le affissioni e la pubblicità, trasformandole appunto da imposte a tariffe.

La modifica è stata voluta dal legislatore per garantire, a regime, semplificazione degli adempimenti da parte degli utenti (che devono pagare un unico importo) e dei Comuni (i quali si troveranno a determinare un'unica tariffa con conseguente unico eventuale procedimento di accertamento da gestire).

La transazione tuttavia non è di facile attuazione.

Anzitutto abbiamo dovuto riunire le norme di 2 regolamenti differenti sotto uno unico, coerente con le nuove disposizioni normative. Inoltre è di competenza della Giunta comunale provvedere all'approvazione delle nuove tariffe entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione (termine attualmente fissato nel 30/04/2021) garantendo l'invarianza complessiva di gettito.

Si propone pertanto, alla data odierna, l'approvazione del suddetto regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 *"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate"*;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,*

n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede che:

- *Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*
 - a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
 - b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
 - c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
 - d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
 - e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
 - f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
 - g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
 - h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, il legislatore ha ritenuto di:

- sopprimere i prelievi sull'occupazione di suolo pubblico (Tosap/Cosap) e sulla diffusione dei messaggi pubblicitari (Imposta di pubblicità/Canone mezzi pubblicitari);
- di istituire un nuovo canone mercatale, che assorbe sia quanto dovuto per l'occupazione di suolo pubblico sia quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva;
- di rendere facoltativo il servizio di pubbliche affissioni;
- di istituire in sostituzione dei prelievi soppressi un unico canone patrimoniale.

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 “*Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe*”.

RITENUTO di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

CONSIDERATO che il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali è stato da ultimo prorogato dal D.M. 13 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 ed ulteriormente differito al 30/04/2021;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 13 del 01/02/2021 di presa d'atto della modifica normativa intervenuta e, stante l'iniziale rinvio del bilancio di previsione alla data del 31/03/2021, differimento del termine di versamento al 30/04/2021;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL.

RITENUTO OPPORTUNO inoltre demandare alla Giunta comunale:

- l'approvazione delle tariffe afferenti al canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale garantendo l'invarianza di gettito;
- l'ulteriore differimento nel termine di versamento, attualmente fissato al 30/04/2021, in data coerente alla prossima definizione delle tariffe effettuata dalla Giunta medesima entro la scadenza fissata per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

ACQUISITI :

- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., dal Responsabile dell'Area Finanziaria;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012 (allegato B);

Con votazione favorevole ed unanime palesemente espressa nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta Comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto garantendo l'invarianza di gettito;
3. di dare atto inoltre che con successiva deliberazione, la Giunta Comunale procederà alla definizione della prima data di versamento con scadenza successiva al 30/04/2021 garantendo adeguati termini di versamento rispetto alla data di approvazione delle tariffe medesime;
4. di stabilire che le disposizioni del Regolamento decorrono dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;

IAltresì, data l'urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime, palesemente espressa,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000, dando atto che è stata eseguita apposita separata votazione unanime e palese.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS.267/2000: FAVOREVOLE

La Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott.ssa Nadia Castelli

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

In merito alla presente proposta di deliberazione, considerato che:

x è dotata di copertura finanziaria;

☐ non necessita di copertura finanziaria;

x ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

☐ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

si esprime parere positivo

La Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott.ssa Nadia Castelli

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Prof.ssa Simona Vietina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Roberto Romano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Lì, **12.04.2021**

Il Responsabile
F.to Baroni Paola

=====

☐ La presente deliberazione viene trasmessa al Prefetto, ai sensi dell'art.135, comma 2 del T.U.Enti Locali (D.Lgs.n.267/2000)

Lì,

Il Responsabile
Baroni Paola

=====

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì **12.04.2021**

Il Responsabile
Baroni Paola

=====

La suestesa deliberazione:

☒ E' immediatamente eseguibile (art.134 c.4 D.Lgs.n.267/2000)

☒ E' divenuta esecutiva il **22.04.2021** ai sensi dell'art.134 , c.3, D.Lgs.n.267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE